



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Berlusconi non pagherà il mantenimento a Veronica grazie alle nuove regole

Autore: Paolo Remer | 30/08/2019



La Cassazione stabilisce che all'ex moglie di Berlusconi non spetta più l'assegno, anzi deve restituire quanto percepito dal 2014 in poi.

Si aggiunge un nuovo capitolo nella saga dell'assegno divorzile che Silvio Berlusconi era tenuto a versare alla ex moglie Veronica Lario e stavolta è quello definitivo: la Corte di Cassazione, con una sentenza depositata proprio oggi **[1]**, ha stabilito che **Berlusconi non pagherà più il mantenimento a Veronica**.

Questo è diventato possibile **grazie alle nuove regole** introdotte dalla stessa Cassazione a sezioni unite lo scorso anno con una pronuncia che aveva fatto molto discutere **[2]**: l'assegno ha natura compensativa e assistenziale verso il coniuge più debole, ma l'ex consorte dispone di un proprio cospicuo patrimonio (almeno 16 milioni di euro oltre alla proprietà di una villa di pregio, alla titolarità di una Srl e gioielli di gran valore) e il versamento - che ammontava ad un milione e 400 mila euro al mese - non è più necessario.

Anzi, la stessa Cassazione ha stabilito che quanto pagato dal Cavaliere a partire da marzo del 2014, cioè dopo un mese dal momento del passaggio in giudicato della sentenza sul divorzio, dovrà essere restituito da Veronica Lario. Si tratta di 45 milioni di euro più circa 15 di interessi (l'assegno era già stato annullato dalla corte d'Appello di Milano nel 2017 e da quella data la donna non lo aveva percepito più).

In effetti gli Ermellini hanno riconosciuto che nella coppia Berlusconi è il più ricco e il suo patrimonio non è nemmeno lontanamente comparabile con quello, pur ragguardevole, dell'ex moglie: c'è quindi uno squilibrio tra i due, ma ai fini dell'assegno divorzile questo non conta perché la donna è in grado di mantenersi in modo autonomo e con un tenore di vita adeguato e comparabile con quello di cui godeva in precedenza, all'epoca del matrimonio che è durato 20 anni e nel corso del quale oltretutto il Cavaliere le aveva fatto cospicue elargizioni.

Non è, quindi, un coniuge "debole" che necessiti di assistenza economica tramite la percezione dell'assegno. Con le nuove regole introdotte dalla suprema Corte nel 2018 la differenza di redditi e di patrimonio non conta più ai fini della somma da corrispondere dopo il divorzio (rileva ancora, invece, ai fini del mantenimento dovuto a seguito di separazione dei coniugi). Anzi, la Cassazione ha oggi constatato che la condizione economica di Veronica Lario «non è di mera autosufficienza - che già renderebbe superfluo l'assegno divorzile - ma di benessere economico tale da consentire un tenore di vita elevatissimo» ed ha anche valorizzato il fatto che il suo complessivo patrimonio «è stato costituito dal marito proprio allo scopo di preservarle e garantirle anche in futuro le aspettative maturate».

C'è da considerare anche il fatto che la moglie del Cavaliere in questi 20 anni di convivenza si era dedicata esclusivamente alla famiglia e in modo particolare alla crescita dei tre figli avuti con Silvio Berlusconi durante il matrimonio. La donna ha avuto dunque un sacrificio nella sua professione, in particolare ha dovuto rinunciare alla sua carriera di attrice che era in pieno corso quando si sposò e decise di interrompere, così perdendo il collegamento con il mondo cinematografico.

Però secondo i giudici questa compromissione delle sue aspettative lavorative è già stata ampiamente compensata dagli interventi economici che Silvio aveva effettuato in suo favore nel corso del tempo, ed inoltre l'assorbente impegno familiare della donna era stata una conseguenza della decisione di ripartizione di ruoli volontariamente assunta dalla coppia, dove peraltro il marito godeva già in precedenza «di una condizione di enorme ricchezza personale acquisita ben prima del matrimonio e non influenzata dalla conduzione della vita familiare»; dunque Berlusconi era già ricco prima di suo e senza il contributo delle ricchezze della Lario, sicché a conti fatti non le è dovuto nulla neanche sotto questi aspetti.

Note

[1] Cass. sent. n. 21926/19 del 30 agosto 2019 **[2]** Cass. Sez. Un. sent. n.18287/18 del 11 luglio 2018